

COMUNE DI MODUGNO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - FORME DI VENDITA
- ART. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE
- ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A"
- ART. 6 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"
- ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"
- ART. 8 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B"
- ART. 9 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO
- ART. 10 - CAMBIO DI RESIDENZA
- ART. 11 - POSTEGGI FUORI MERCATO
- ART. 12 - COMMERCIO ITINERANTE
- ART. 13 - I MERCATI E LE FIERE
- ART. 14 - FIERE PROMOZIONALI
- ART. 15 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 16 - PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 17 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE
- ART. 18 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 19 - REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE
- ART. 20 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI
- ART. 21 - SANZIONI
- ART. 22 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 23 - AREE PRIVATE
- ART. 24 - GESTIONE DEI SERVIZI
- ART. 25 - NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI
- ART. 26 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA
- ART. 27 - NORMA TRANSITORIA
- ART. 28 - NORMA FINALE

Versione corretta ed emendata dalle risultanze del dibattito Consiliare del 25 marzo 2002.

COMUNE DI MODUGNO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ)

1. Il Comune di Modugno con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti del Titolo X Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 e della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18, e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- valorizzare il Centro Storico, promuovendo le attività in questo compatibili;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90.

2. Il regolamento ed il "Documento Tecnico" inerente i "Provvedimenti comunali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24" costituiscono il "Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche" di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18.

3. Il regolamento ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

ART. 2

(DEFINIZIONI)

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a) per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
- b) per Legge Regionale, la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
- c) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- d) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

-
- f) per posteggio fuori mercato, (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - g) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - h) per mercato in sede propria, il mercato che ha una suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
 - i) per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - j) per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - k) per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - l) per banco mobile (o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
 - m) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo;
 - n) per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A della Legge Regionale;
 - o) per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
 - p) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - q) per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - r) per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
 - s) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo;
 - t) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo;
 - u) per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
 - v) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - w) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
 - x) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - y) per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di

-
- promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- z) per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.

ART. 3
(FORME DI VENDITA)

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per dieci anni;
- in forma itinerante.

3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

ART. 4
(OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE)

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

3. L'operatore commerciale:

- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

4. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;

-
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
5. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
6. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso all'operatore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
7. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
8. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
9. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

ART. 5
(AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A")

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:
- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

ART. 6
(PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A")

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, devono essere inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune invia all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- ai produttori agricoli;
- ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;
- ai posteggi isolati o fuori mercato.

ART. 7

(AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B")

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche residenti nel Comune o, in caso di società di persone, con sede legale nel Comune. Non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo B allo stesso soggetto.

2. L'autorizzazione di tipo B non ha limitazioni territoriali ed abilità:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

ART. 8
(PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO “B”)

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo;
- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. In assenza di determinazioni della Giunta Regionale previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale, l'autorizzazione di tipo B deve essere sempre concessa.

ART. 9
(REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO)

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo.

2. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

5. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

6. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

7. Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia

dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi precedenti 3, 4 e 5.

ART. 10
(CAMBIO DI RESIDENZA)

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

ART. 11
(POSTEGGI FUORI MERCATO)

1. I posteggi fuori mercato individuati nel territorio comunale sono i seguenti:

a) posteggi permanenti:

- a.1) per la vendita domenicale e festiva di frutta secca, con orario di vendita dalle ore 8 alle 14 e di dimensione massima ml. 6 x ml. 3, collocati:
- in viale Repubblica all'altezza numero civico 3/F;
 - in piazza Capitoneo nei pressi dell'ufficio postale;
 - in piazza Garibaldi di fronte alla ex C. R. P.;
 - in corso Umberto all'altezza numero civico 2;
 - nel quartiere Cecilia, nell'area antistante la scuola elementare angolo via La Pira zona Parcheggio;
 - in via Verga nei pressi del parco comunale;
 - in via Roma angolo via Napoli;
 - in via S. Pantaleo parte terminale di collegamento di via Palese;
 - in via X Marzo all'altezza del numero civico 78;
- a.2) all'interno del viale di accesso al cimitero per la vendita giornaliera di fiori e ceri, con orario di vendita corrispondente all'orario di apertura e chiusura del Cimitero Comunale, ivi compresi i giorni festivi, con tre posteggi dalle dimensioni massime di 5 ml. X 3 ml.;
- a.3) nella villa comunale di piazza Garibaldi, con orario di vendita, se non diversamente disposto nella autorizzazione amministrativa, così come stabilito per la somministrazione di alimenti e bevande:
- nell'area corrispondente ai due chioschi;
 - sul lato di fronte al banco di Napoli, su posteggio di dimensioni 7 ml. X 3 ml. per la somministrazione di alimenti e bevande;

b) posteggi temporanei:

- b.1) nei mesi di luglio ed agosto, per la vendita di meloni ed angurie, e nei mesi di agosto e settembre, per la vendita giornaliera di pomodori, i produttori e gli operatori

commercianti possono essere autorizzati alla vendita pomeridiana nelle aree ricomprese nei mercati giornalieri, non diversamente impegnate in tale orario. Per la vendita giornaliera di meloni ed angurie nei mesi di luglio ed agosto sono, inoltre, individuati i seguenti posteggi:

- in via X Marzo all'altezza del numero civico 78;
- in viale della Repubblica angolo via Paradiso;
- in via Verga di fronte all'ingresso del parco;
- in piazza Garibaldi angolo Umberto I sede stradale a rientrare;
- in via S. Pantaleo parte terminale di collegamento di via Palese piazzale pedonale;
- nel quartiere Cecilia, nell'area antistante la scuola elementare angolo via La Pira zona Parcheggio;
- in via Roma angolo via Napoli.

2. Qualora sopravvengano motivazioni di pubblico interesse, i posteggi di cui al precedente comma 1, potranno essere diversamente collocati nelle vicinanze del sito sopra definito.

3. Non costituisce variazione al presente regolamento l'individuazione di ulteriori posteggi fuori mercato permanenti o temporanei riguardanti esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolci;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) pomodori;
- h) angurie e meloni;
- i) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività,
- j) libri.

4. I posteggi fuori mercato di cui al precedente comma 3 possono essere individuati in tutto il territorio comunale, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, da esprimersi nei termini richiesti dall'ufficio. L'VIII Settore, di concerto con la Polizia Municipale, tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità pedonale e veicolare, provvederà a collocare e dimensionare tali posteggi nelle località definite.

5. I posteggi fuori mercato temporanei possono essere concessi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo non superiore a sessanta giorni. Le concessioni sono rilasciate sulla base dell'ordine cronologico delle domande.

6. La concessione decennale dei posteggi fuori mercato permanenti ed il rilascio della relativa autorizzazione avviene tramite avviso pubblico comunale sulla base del seguente ordine di priorità:

- maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
- soggetti portatori di handicap;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

(COMMERCIO ITINERANTE)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel Centro Storico e, per motivi di polizia stradale, nelle seguenti vie e piazze:

- via Roma,
- corso Vittorio Emanuele,
- piazza Garibaldi,
- piazza Sedile,
- piazza Capitaneo,
- piazza Plebiscito,
- via Cairoli,
- via X Marzo,
- via XX Settembre,
- via Bitonto,
- via Cesare Battista,
- via Le Lamie,
- via Cornole di Ruccia, ad eccezione della zona in corrispondenza del parco urbano,
- via Tagliamento,
- via Bitritto.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 150 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi.

ART. 13

(I MERCATI E LE FIERE)

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi.

2. Nel territorio del Comune i mercati si svolgono nelle seguenti località:

a) mercati giornalieri:

- in Corso Umberto I°, prevalentemente per la vendita di ortofrutta e generi alimentari, con orario di vendita dalle ore 7 alle ore 14, con 38 (trentotto) posteggi di cui due riservati a produttori agricoli;

b) mercati settimanali:

- il venerdì in via Salvo D'Acquisto, via Don Giovanni Minzoni e largo prospiciente, per la vendita di prodotti di abbigliamento e merci varie, con orario di vendita dalle ore 7

-
- alle ore 14, con 186 (centottantasei) posteggi;
- il mercoledì in via Sorrento, per la vendita prevalentemente di prodotti ortofrutticoli ed alimentari, con orario di vendita dalle ore 7 alle ore 14, con 12 (dodici) posteggi.
3. Nel territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:
- in concomitanza della festività della Maria Santissima Addolorata nella giornata del 10 marzo con orario di vendita dalle ore 9 alle ore 23;
 - in concomitanza della festività di Sant'Antonio nella giornata del 13 giugno con orario di vendita dalle ore 9 alle ore 23;
 - in concomitanza della festa patronale di San Rocco e San Nicola nella quarta domenica del mese di settembre con orario di vendita dalle ore 9 alle ore 23;
 - nella seconda e terza domenica del mese di novembre in via Salvo D'Acquisto, via don Giovanni Minzoni, via Vittoriano Cimarrusti, via Oristano, nel tratto di via della Repubblica compreso tra via Paradiso e via X Marzo e via Paradiso, la Fiera del Crocifisso con 310 posteggi.
4. L'area pubblica utilizzata per le fiere della festività della Maria Santissima Addolorata, della festività di Sant'Antonio e della festa patronale di San Rocco e San Nicola, per la vendita prevalente di articoli da regalo, dolciumi, piante e fiori, frutta secca, articoli di artigianato, cassette musicali ed attività di somministrazione, è riportata nella allegata Tav. 1, questa comprende Corso Vittorio Emanuele, in prosecuzione, piazza Capitano e piazza Plebiscito e parte di piazza Garibaldi. L'VIII Settore, di concerto con la Polizia Municipale, tenendo conto del regolare svolgimento di tutte le particolari iniziative di volta in volta programmate in occasione della festività, potrà escludere parte dell'area individuata nella allegata Tav. 1. Il numero dei posteggi, di dimensioni non superiori a metri 3 per sei, non potrà comunque essere superiore a cento. In tale area potrà essere assentita la vendita di frutta secca, dolciumi, prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese, bevande, dischi e musicassette, libri e prodotti dell'artigianato tipico pugliese.
5. Sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, da esprimersi nei termini richiesti dall'ufficio, potranno essere concessi posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di prodotti non alimentari nei pressi e lungo il percorso di accesso al Luna Park.
6. Come disposto nei commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge regionale, lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì e della fiera del Crocifisso è disciplinato dai rispettivi regolamenti.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

ART. 14 (FIERE PROMOZIONALI)

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico o altre aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente promosse da pro-loco, istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
3. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale fiere promozionali, anche se

non specificatamente previste nel presente regolamento, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, da esprimersi nei termini richiesti dall'ufficio. E' comunque obbligatorio provvedere all'aggiornamento del regolamento alla prima scadenza utile.

4. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti).

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. E' ammesso l'affidamento della gestione dell'intera manifestazione alla azienda di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, in conformità all'articolo 12, comma 7, della Legge Regionale.

6. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

7. Il bando di cui al precedente comma 6, deve esser pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.

ART. 15
(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E
CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio nei mercati e fuori mercato permanente ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Fatto salvo quanto stabilito per il Centro Storico, le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 16
(PRODUTTORI AGRICOLI)

1. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

4. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

6. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

ART. 17

(RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. E' concessa la facoltà di richiedere in una sola domanda la partecipazione a più o tutte le fiere tenute nel Comune.

4. E' concessa la facoltà all'operatore ricompreso nella graduatoria degli assegnatari del posteggio nell'anno precedente, a condizione che abbia effettivamente partecipato alla fiera, di chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio in tale anno occupato.

5. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti portatori di handicap;
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

6. Qualora i posteggi delle fiere sono divisi per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

7. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

8. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile.

9. Sulla base della graduatoria il Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4.

10. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4, sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

ART. 18 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - soggetti portatori di handicap.

ART. 19 (REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

3. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui ai commi 1 e 4 del precedente art. 18, sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione,

indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

ART. 20
(MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO
DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DEI MERCATI)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.

3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART. 21
(SANZIONI)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro (lire 5.000.000) a 15.493,71 euro (lire 30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o e del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro (lire 5.000.000) a 15.493,71 euro (lire 30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro (lire 1.000.000) a 3.098,74 euro (lire 6.000.000).

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro (lire 500.000) a 1.549,37 euro (lire 3.000.000):

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale;
- c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3 della Legge

-
- Regionale, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;
- d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale;
 - e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 della Legge Regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art. 29 del Decreto Legislativo, le violazioni delle presenti norme sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 516,46 euro (lire 1.000.000) a 3.098,74 euro (lire 6.000.000).

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legislativo, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi 516,46 euro (un milione di lire). Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

ART. 22

(REVOCA E SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione viene revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo.
- b) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui all'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso

provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

ART. 23
(AREE PRIVATE)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.

2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla legge regionale.

3. Nel caso in cui al precedente comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

ART. 24
(GESTIONE DEI SERVIZI)

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi.

2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

ART. 25
(NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI)

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. Entro i termini previsti dall'art. 11 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, in G. U. 8 marzo 2000, n. 56, le aree pubbliche e le attrezzature di vendita devono possedere le caratteristiche previste dall'ordinanza del Ministero della Sanità in materia.

ART. 26
(ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'VIII Settore.

2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

ART. 27
(NORMA TRANSITORIA)

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico e nei limiti del 5% del totale dei posteggi, a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

ART. 28
(NORMA FINALE)

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia.